

**REGIONE UMBRIA
LOTTO N. 7 ambito 7.1
COPERTURA ASSICURATIVA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

**Durata:dalle ore 24.00 del 31.12.2020
alle ore 24.00 del 31.12.2023**

CIG: 8450588DD0

Tra: Regione Umbria
Partita I.V.A./C.F.: 01212820540
con sede in: VIA MARIO ANGELONI, 61 – 06124 PERUGIA
e la Spett.le Compagnia Assicuratrice: _____
si stipula la presente:

POLIZZA RCT/O Numero

Contraente: Regione Umbria
Assicurato: Come da condizioni di polizza
Broker: Willis Italia S.p.A.
Decorrenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2020
Scadenza della copertura: Ore 24:00 del 31.12.2023
Scadenze annuali: Ore 24:00 del 31.12
Frazionamento: ANNUALE
Tacito rinnovo (SI/NO - indicare): NO

INDICE

DEFINIZIONI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE
ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO
ART. 2 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO
ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO
ART. 5 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE
ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO
ART. 7 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI
ART. 8 – ONERI FISCALI
ART. 9 – FORO COMPETENTE
ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
ART. 11 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
ART. 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE
ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI
ART. 14 – ALTRE ASSICURAZIONI
ART. 15 – PLURALITÀ DI ASSICURATI
ART. 16 – REGOLAZIONE PREMIO
ART. 17 – CLAUSOLA BROKER
ART. 18 – COASSICURAZIONE E DELEGA
ART. 19 – CLAUSOLE VESSATORIE
ART. 20- OPERATIVITÀ TEMPORALE DELLE GARANZIE
ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART. 22 - MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause)
ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI/DIPENDENTI
DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE
ART. 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)
ART. 2 - NOVERO DEI TERZI
ART. 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O./I.)
ART. 4 - MASSIMALI
ART. 5 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE
ART. 6 - RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE
ART. 7 - ESCLUSIONI
ART. 8 - RINUNCIA ALLA RIVALSA
CONDIZIONI AGGIUNTIVE
A.1 - ESPOSIZIONI, FIERE, ECC.
A.2 - CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI
A.3 - MENSA AZIENDALE – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI, BEVANDE E SIMILI
A.4 - AMBITO LAVORI
A.5 - TRASPORTO E CONSEGNA MERCI
A.6 - SQUADRE ANTINCENDIO
A.7 - MAGAZZINI, UFFICI, ECC.
A.8 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONCORSI
A.9 - D. LGS. 81/08 (EX D. LGS. 626/94)
A.10 - D. LGS. 494/96
A.11 - VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE
A.12 - DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI
A.13 - COMMITTENZA GENERICA
A.14 - COMMITTENZA AUTO
A.15 - PROPRIETÀ, USO, CUSTODIA, POSSESSO DI FABBRICATI
A.16 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI
A.17 - SPARGIMENTO DI ACQUA
A.18 - COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC.
A.19 - APPALTO – SUBAPPALTO – ATI
A.20 - DANNI DA FURTO
A.21 - SMERCIO

A.22 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'
A.23 - R.C. DA INCENDIO
A.24 - DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E VIBRAZIONE DEL TERRENO
A.25 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE
A.26 - DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA
A.27 - DANNI A COSE DI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI
A.28 - LAVORO SOMMINISTRATO
A.29 - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
A.30 - PARCHEGGI – AUTORIMESSE
A.31 - ULTERIORI PRECISAZIONI
A.32 - ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L.
A.33 - PRIVACY
A.34 - SPESE DI SALVATAGGIO
A.35 – ESTENSIONE UFFICIO SPECIALE DI RISCOSTRUZIONE
NORME CHE REGOLANO I SINISTRI
ART. 1 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
ART. 2 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA R.C.O./I.
ART. 3 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI
ART. 4 - OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO
ART.5 - GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA
DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO LORDO
SCHEDA DI QUOTAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
Polizza:	il documento che prova e regola l'assicurazione.
Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione in nome proprio e nell'interesse proprio ed altrui.
Assicurato:	<ul style="list-style-type: none">- L'Ente contraente - Regione Umbria e tutti coloro che con esso hanno un rapporto di dipendenza, di servizio o di mandato o che partecipi alle attività.- Il soggetto il cui interesse è tutelato dall'assicurazione con Assicurato congiunto l'Assemblea Legislativa in favore del quale è prestata la garanzia assicurativa e pertanto la Regione Umbria, Giunta Regionale e Assemblea Legislativa (Ente contraente) e tutti coloro che con esso hanno un rapporto di dipendenza, di servizio o di mandato o che partecipi alle attività.- Tutti gli aventi diritto alla presente garanzia in virtù dei vigenti C.C.N.L. o di disposizioni di legge, ivi compresi i soggetti che prestano la propria attività per conto della Regione Umbria anche presso altre strutture.- Nonché altro personale non dipendente ed i soggetti equiparati di cui l'Assicurato si avvale.
Operatori:	i soggetti che, pur non essendo in rapporto di dipendenza, siano incaricati od autorizzati dal Contraente/Assicurato a partecipare ad attività o lavori oggetto dell'assicurazione.
Società/Compagnia:	l'impresa assicuratrice delegataria nonché le eventuali imprese coassicuratrici.
Broker:	Willis Italia S.p.A.
Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Comunicazioni:	tutte le comunicazioni effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati raccomandata a mano, telex, telegrammi, facsimile, PEC o altro mezzo documentabile.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro in serie:	una pluralità di eventi dannosi riconducibili allo stesso atto, errore od omissione, od a più atti, errori od omissioni tutti riconducibili ad una medesima causa, i quali tutti saranno considerati come un unico sinistro.
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Scoperto:	percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Franchigia:	importo fisso del danno che rimane a carico dell'Assicurato.
Cose:	sia i beni materiali che gli animali e le piante.
Dipendenti:	Tutti i soggetti di cui, nel rispetto della legislazione in materia di rapporto o prestazione di lavoro vigente al momento del sinistro, l'Assicurato si avvalga,

anche occasionalmente o temporaneamente, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza, inclusi:

- le persone fisiche distaccate temporaneamente presso altre Amministrazioni, anche qualora l'attività sia diversa da quella descritta in polizza;
- quelli per i quali l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricada, ai sensi di legge, in tutto o in parte su soggetti diversi dall'Assicurato;
- quelli per i quali l'Assicurato sia tenuto al rispetto delle prescrizioni inerenti la sicurezza e la salute ai sensi della vigente normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori, anche se l'obbligo di corrispondere i contributi obbligatori a istituti previdenziali ricade su soggetti, fisici o giuridici, giuridicamente distinti dall'Assicurato.

Sono parificati a dipendenti i consulenti o collaboratori esterni nell'esercizio delle mansioni loro affidate dall'Assicurato con specifico mandato o mediante convenzione, i lavoratori interinali, parasubordinati ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge.

Massimale per sinistro o limite di indennizzo:

La massima esposizione della Società per ogni sinistro, incluso il sinistro in serie, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o sofferto danni a cose di loro proprietà.

Rischio:

la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Danni indiretti:

Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose.

Danni materiali:

Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, smarrimento, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i danni ad esso conseguenti.

Danni corporali:

Il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.

Danni patrimoniali puri/perdite patrimoniali:

Il pregiudizio economico verificatosi in assenza di danni materiali o corporali come sopra definiti.

Retribuzioni:

per retribuzione annua lorda si intende la somma di:

1. le retribuzioni lorde, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico del Contraente, risultanti dai libri paga corrisposte a tutto il personale (INAIL e non INAIL) inclusi parasubordinati, collaboratori coordinati e continuativi, "lavoratori interinali" ed eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge;
2. gli emolumenti lordi corrisposti ai prestatori d'opera autonomi non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;
3. quanto, al lordo, corrisposto da altri Enti come retribuzioni, sussidi e compensi al personale in servizio presso la Contraente:
 - in qualità di Lavoratori in regime di L.S.U. (Lavoratori socialmente utili)
 - ai sensi del D.L. 496/97 e del DPCM 09.10.1998 "Decentramento istituzionale in materia del mercato del lavoro".

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DI RISCHIO

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894, 1898 C.C. l'omissione di dichiarazioni o comunicazioni da parte del Contraente/Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza o durante il corso della medesima, nonché qualsiasi errore ed omissione non intenzionale od involontario dello stesso, dei suoi amministratori e delle persone di cui deve rispondere a norma di legge, non pregiudicheranno questa assicurazione, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Del pari non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza al momento del sinistro della modifica delle attività del Contraente/Assicurato a seguito di variazione della normativa vigente regolante l'attività del Contraente medesimo.

Resta inteso che il Contraente/Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

ART. 2 – DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Si conviene inoltre che la diminuzione del premio conseguente ai casi previsti dal presente articolo sarà immediata e la Società rimborserà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

ART. 3 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1901 del c.c., l'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza anche se il premio o la prima rata di premio non è stata pagata. Il Contraente è obbligato a pagare la prima rata di premio alla Società, per il tramite del Broker incaricato, entro 60 giorni dalla ricezione del documento originale di polizza ritenuto formalmente corretto.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60mo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 c.c..

I termini di cui sopra valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma e qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga; tali termini decorrono dalla data di ricevimento del documento formalmente ritenuto corretto.

Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18/01/2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 31.12.2020 anche nelle more degli adempimenti propedeutici alla stipula del contratto, e scadrà alle ore 24 del 31.12.2023, senza tacito rinnovo alla scadenza finale.

È facoltà del Contraente notificare alla Società, entro i 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del Contratto di assicurazione, la prosecuzione dello stesso alle medesime condizioni normative ed economiche fino ad un massimo di 180 (centottanta) giorni immediatamente successivi a tale scadenza al fine di completare l'espletamento della procedura di gara, a fronte di un importo di premio per ogni giorno di copertura pari a 1/360 del premio annuale, che verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della prosecuzione.

Alla scadenza è, altresì, facoltà del Contraente richiedere alla Società il rinnovo dei servizi per una durata di un ulteriore anno, laddove ritenuto opportuno e secondo la normativa vigente.

ART. 5 – MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 6 – RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, le Parti possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 150 giorni. Nel caso di recesso intimato dalla Società, questa, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso. La Società è tenuta a documentare, contestualmente alla notifica del recesso "l'avvenuto pagamento dell'indennizzo o il rifiuto del medesimo" restando inteso, in caso contrario, che il recesso è inefficace.

Nella comunicazione di recesso, la Società congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 4 della sezione Norme che regolano la gestione dei sinistri – "Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Si precisa che in assenza dei dati richiamati la comunicazione della facoltà di recesso deve intendersi come non perfezionata.

ART. 7 – FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni tra le Parti dovranno avvenire a mezzo lettera, raccomandata e non, raccomandata a mano, telegramma, telefax, PEC o altro mezzo telematico ed avranno effetto dalla data di invio, quando questa sia rilevabile.

ART. 8 – ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

ART. 9 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al presente contratto è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

ART. 10 – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

ART. 11 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In caso di dubbio, le clausole contenute nel presente capitolato nonché le norme in esso richiamate e/o comunque applicabili saranno interpretati sempre in senso più favorevole al Contraente/Assicurato.

ART. 12 – ESTENSIONE TERRITORIALE

Le garanzie di polizza sono estese al mondo intero.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte.

La firma apposta dal Contraente, sui moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della eventuale ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione. Agli effetti dell'art. 1341 del C.C., il Contraente e l'Impresa dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificamente le disposizioni degli articoli del presente capitolato di polizza.

ART. 14 – ALTRE ASSICURAZIONI

Ove sussistano altre assicurazioni per lo stesso rischio, per quanto coperto d'assicurazione con la presente polizza ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente polizza. Per quanto coperto di assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde soltanto nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C.

L'Assicurato e/o il Contraente è esonerato dalla comunicazione preventiva alla Società dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato e/o il

Contraente deve comunicare l'esistenza di eventuali altre coperture e in tal caso deve comunicare il sinistro a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri.

ART. 15 – PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora la garanzia venga espressa per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di responsabilità di più assicurati fra loro.

ART. 16 – REGOLAZIONE PREMIO

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo e della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minore durata del contratto, il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per la regolazione del premio e cioè le retribuzioni complessivamente erogate, così come definite, nel periodo di riferimento.

Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla ricezione da parte del Contraente della relativa appendice di regolazione, formalmente ritenuta corretta.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio, la Società dovrà provvedere a mettere in mora l'assicurato; trascorso infruttuosamente un ulteriore termine di 30 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa in mora da parte dell'Assicurato, la Società potrà indennizzare i sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione nella stessa proporzione esistente tra il premio pagato e quello interamente dovuto (se superiore), fermo il diritto della Società al premio di regolazione dovuto. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

ART. 17 – CLAUSOLA BROKER

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto è affidata al Broker di assicurazione indicato.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione, così come definita, riguardante il presente contratto avverrà per il tramite del Broker indicato.

Pertanto, tutti i rapporti inerenti il contratto, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del Broker e la Società riconosce che il pagamento dei premi effettuato dal Contraente a favore del Broker si intende come effettuato direttamente alla Società stessa ed è da considerarsi liberatorio per il Contraente.

La Società riconosce inoltre al Broker un periodo di differimento per la corresponsione effettiva dei premi di sua competenza entro il decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui scade il termine di pagamento del premio o della rata di premio per il Contraente.

ART. 18 –COASSICURAZIONE E DELEGA

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate. Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Imprese di Assicurazione elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, essendo tuttavia pattuita in espressa deroga all'art. 1911 c.c. la responsabilità solidale di tutte le Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato.

Le Società Coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Società Delegataria per conto comune.

Tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso ed alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società Delegataria e del Contraente.

Ogni comunicazione data o ricevuta dalla Società Delegataria si intende data o ricevuta nel nome e per conto di tutte le Società Coassicuratrici.

I premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente al Broker che li rimetterà alla Società Delegataria e a tutte le Società Coassicuratrici.

La Società delegataria dichiara di avere ricevuto mandato a sottoscrivere la presente polizza ed a firmare i successivi documenti di modifica anche in nome e per conto delle Società Coassicuratrici: pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria rende validi ad ogni effetto tutti i relativi documenti anche per le Società Coassicuratrici.

- Compagnia ... Quota ... % - Delegataria
- Compagnia ... Quota ... %
- Compagnia ... Quota ... %

ART. 19 – CLAUSOLE VESSATORIE

L'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del c.c. è a carico della Società, che dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali, e comunque non oltre la data di effetto della polizza.

ART. 20- OPERATIVITÀ TEMPORALE DELLE GARANZIE

L'assicurazione vale per gli eventi dannosi che si verificano, durante il tempo dell'assicurazione, indipendentemente dal momento in cui è stata posta in essere la condotta o l'omissione che li hanno causati, anche se antecedente alla data di inizio dell'assicurazione.

ART. 21 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società, il Broker nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate ad osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante.

Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

ART. 22 - MISURE RESTRITTIVE (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

La Società non è tenuta a fornire la copertura, o a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre l'assicuratore stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione Europea, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o embargo internazionale.

ART. 23 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, ciascuna delle Parti consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E OPERAI/DIPENDENTI

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Si prende atto tra le parti che la descrizione dell'attività svolta dal Contraente/Assicurato viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata, a qualsiasi titolo, una responsabilità dell'Assicurato, salvo le esclusioni espressamente menzionate.

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di Amministrazione Regionale in relazione allo svolgimento di attività e di compiti e competenze ovunque svolti, previsti dalla legge, dalle norme o attribuiti dalla Pubblica Amministrazione e comunque di fatto svolti.

L'assicurazione è perciò operativa per ogni attività, nulla escluso né eccettuato.

Ferma l'attività svolta dal Contraente come sopra descritta, si precisa che il Contraente/Assicurato può inoltre svolgere e/o affidare:

- qualsiasi attività comunque connessa, preliminare, complementare, conseguente od affine a quelle sopra indicate, anche partecipando ad Enti, Società o Consorzi ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori;
- qualsiasi attività "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi altra forma di tutte le attività sopramenzionate.

ART. 1 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

La Società risponde delle somme che il Contraente/Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente causati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto verificatosi nella qualità sopra indicata nonché in relazione:

- a tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, assistenziali, sportive e ricreative (nulla escluso né eccettuato), sia che il Contraente/Assicurato agisca nella sua qualità di proprietario, sia che operi quale esercente, conduttore, usuario, gestore, committente o compartecipe;
- alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto anche gravemente colposo nonché doloso di persone delle quali deve rispondere, così come da fatto di persone della cui opera il Contraente/Assicurato si avvalga, quali – a titolo esemplificativo – consulenti, incaricati, stagisti, volontari e loro dipendenti, collaboratori a qualsiasi titolo, sempreché possa essere a lui imputata una responsabilità a termini di legge;
- alla proprietà, uso o custodia di beni mobili ed immobili, anche se dati o acquisiti in comodato d'uso;
- alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente per lavori e/o servizi in genere, compresi lavori edili e/o inerenti macchinari od impianti; e all'organizzazione di gite, di visite e di attività ricreative varie. Sono considerati terzi fra loro gli ospiti, limitatamente ai casi di morte e di lesioni gravi e gravissime, nello svolgimento delle attività ricreative previste;
- alla responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato nella sua qualità di proprietario e/o conduttore di tutti i fabbricati nei quali esso svolge le attività;
- all'uso di qualsiasi mezzo di trasporto e/o sollevamento ancorché semovente, macchinario e relativi motori, apparato, strumento, centraline termiche, attrezzature in genere, ecc., necessari allo svolgimento dell'attività.

ART. 2 - NOVERO DEI TERZI

Si conviene tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, dipendenti o non, compresi i componenti della Giunta Regionale e Assemblea Legislativa, ad esclusione dei Prestatori d'opera e del Personale in comando presso la Contraente/Assicurato, qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O..

Pertanto, i Prestatori d'opera ed il Personale in comando presso la Contraente sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.

Agli effetti della presente assicurazione resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività svolte devono intendersi Terzi fra loro.

ART. 3 - RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O./I.)

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi degli artt. 10 e 11 D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nonché ai sensi del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., per gli infortuni, comprese le malattie professionali, sofferti dai propri prestatori di lavoro da lui dipendenti o da lavoratori parasubordinati ed addetti all'attività per la quale è prestata l'assicurazione. La Società quindi si obbliga a tenere indenne la Contraente dalle somme richieste dall'I.N.A.I.L. a titolo di regresso nonché dagli importi richiesti a titolo di maggior danno dal danneggiato e/o dai suoi aventi diritto;
2. ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni (danno biologico e danno morale compresi) eventualmente non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D. Lgs. n. 38/2000 e s.m.i., cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente, comprese le malattie professionali, calcolato sulla base delle tabelle di cui alle norme legislative che precedono.

Le garanzie di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono inoltre operanti;

- a favore delle persone incaricate dall'Assicurato della direzione o della sorveglianza del lavoro per la eventuale responsabilità civile personale loro derivante;
- in conseguenza di involontaria violazione delle disposizioni inerenti la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 e s.m.i., in esse ricomprese la mancata o ritardata adozione di atti e provvedimenti obbligatori, salvo il caso di dolo del Legale Rappresentante;
- in relazione alla responsabilità civile personale dei soggetti titolari delle funzioni, delegabili o non delegabili, inclusi i soggetti delegati, di seguito elencate:
 - a) Datore di Lavoro – Dirigente – Preposto – Medico Competente – Rappresentanti dei lavoratori e tutti i lavoratori stessi,
 - b) Committente – Responsabile dei lavori – Coordinatore per la Progettazione – Coordinatore per l'Esecuzione; con esclusione delle sanzioni per le quali è vietata la copertura assicurativa ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 7/9/2005 n° 209;
- In conseguenza di danni sofferti da terzi e prestatori di lavoro come precedentemente definiti, ivi inclusi gli appaltatori, subappaltatori e loro dipendenti;
- in relazione a fatti connessi ad involontaria violazione della previgente normativa di cui al D. Lgs 626/94 e s.m.i. e al D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i., inclusa la Responsabilità civile personale derivante al responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nominato dall'Assicurato ai sensi della legge n. 81/2008 e s.m.i. e per la Responsabilità civile personale derivante al coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, ai sensi della legge n. 494/96 e s.m.i.;
- tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS o da Enti similari ai sensi dell'art. 14 della Legge n°222 12/06/84 e s.m.i. o di altre similari vigenti disposizioni.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

La garanzia di Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (R.C.O.) è estesa al rischio delle malattie professionali indicate dalle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124/1965 o contemplate dal D.P.R. n. 482/1975 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, in vigore al momento del sinistro, nonché a quelle malattie che fossero riconosciute come professionali o dovute a causa di servizio dalla magistratura.

La garanzia non vale:

1. per le malattie professionali connesse alla lavorazione e manipolazione dell'amianto;

2. per i prestatori d'opera per i quali sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
3. per le malattie professionali:
 - a) conseguenti alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;
 - b) conseguenti alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni od adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni addebitabile a titolo di dolo del Legale Rappresentante della Contraente;

Questa esclusione cessa di avere effetto successivamente all'adozione di accorgimenti ragionevolmente idonei, in rapporto alla circostanza di fatto e di diritto, a porre rimedio alla preesistente situazione.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato delle sedi ed uffici dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

La garanzia vale anche per le malattie che si manifestano non oltre 12 mesi dalla data di cessazione del contratto, della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

L'estensione della garanzia alle malattie professionali viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

ART. 4 – MASSIMALI

SEZIONE R.C.T.

MASSIMALE	€ 12.000.000,00	per sinistro con il limite di
	€ 12.000.000,00	per danni a persone e
	€ 12.000.000,00	per danni a cose e/o animali

SEZIONE R.C.O./I.

MASSIMALE	€ 10.000.000,00	per sinistro con il limite di
	€ 5.000.000,00	per dipendente infortunato

ART. 5 - RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE

L'assicurazione è estesa anche alla responsabilità personale del Legale Rappresentante, degli Amministratori, del Direttore Generale, dei Dirigenti e di tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Assicurato e dei soggetti agli stessi equiparati, di cui l'Assicurato si avvale nell'esercizio della sua attività, incluso per il personale distaccato presso l'Assicurato, nonché nell'esercizio di ogni altra attività svolta, anche presso terzi, su incarico dell'Assicurato.

Resta salva la facoltà di surroga spettante alla Società in caso di dolo o colpa grave dei soggetti sopra indicati, giudizialmente accertati con sentenza definitiva.

ART. 6- RESPONSABILITÀ PERSONALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

La garanzia si intende estesa alla Responsabilità civile personale dei volontari di Protezione Civile, siano essi appartenenti ai Gruppi Comunali che ad Associazioni di Volontariato regolarmente iscritte nell'Elenco Regionale.

La garanzia è operante limitatamente ai fatti accaduti durante lo svolgimento di attività di protezione civile, come sotto identificate:

- Attività di prevenzione;
- Attività di esercitazione, addestramento, formazione;
- Attività per situazioni di crisi, ivi comprese le calamità naturali, che ricadano nell'ambito di intervento della Protezione Civile;
- ogni altra attività attribuita "opelegis" alla Protezione Civile della Regione.

Ai fini della presente estensione di garanzia, si conviene che sono considerati terzi rispetto alle persone assicurate tutti i soggetti, siano essi persone fisiche che giuridiche; tutte le persone assicurate sono inoltre

considerate terze tra loro, limitatamente ai casi di morte o lesioni personali gravi o gravissime come definite dall'Art. 583 c.p.

Sono altresì considerati terzi tutte le persone assicurate non impegnate in attività di Protezione Civile, quando subiscano danni da parte di altri assicurati impegnati in tali attività.

Ai fini della validità della garanzia, in caso di sinistro il Contraente dovrà dimostrare alla Società:

- l'effettiva iscrizione dell'Assicurato negli appositi Registri previsti dalla normativa vigente;
- che il fatto per il quale risulta impegnata la responsabilità personale dell'Assicurato sia accaduto durante la partecipazione dell'Assicurato ad una delle attività sopra indicate; l'evidenza della partecipazione potrà essere fornita dal Contraente, e la Società si impegna ad accettarla come valida, mediante presentazione di un documento redatto e sottoscritto da Pubblico Ufficiale riportante l'attività svolta, la data di inizio e termine della stessa, i dati anagrafici dei partecipanti.

ART. 7 - ESCLUSIONI

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) da furto salvo quanto diversamente previsto in polizza;
- b) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto all'art. A.13 delle Condizioni Aggiuntive;
- c) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto all'art. A.25 delle Condizioni Aggiuntive;
- d) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e/o che comunque non abbia compiuto il 16° anno di età. La garanzia è invece operante se l'uso di detti veicoli, macchinari ed impianti non sia stato autorizzato dal Contraente/Assicurato;
- e) alle cose in costruzione, a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- f) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- g) derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi, ad eccezione della responsabilità derivante all'Assicurato in qualità di committente di lavori che richiedano l'impiego di tali materiali e della responsabilità derivante all'Assicurato stesso dalla detenzione da parte dei V.V. U.U. di armi e relativo munizionamento.;
- i) derivanti da malattie che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme – BSE, o derivanti, in modo diretto o indiretto, da Organismi Geneticamente Modificati (OGM); la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- j) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'esposizione e/o contatto con l'asbesto, l'amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l'asbesto o l'amianto; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- k) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- l) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
- m) direttamente o indirettamente derivanti da violazione dei doveri di civile e pacifica convivenza con i terzi e/o con i dipendenti e collaboratori; ogni forma di discriminazione o persecuzione, mobbing, molestie, violenze o abusi sessuali; la presente esclusione s'intende operante anche per la garanzia R.C.O./I.;
- n) derivanti da o connessi a perdita di atti, documenti, denaro o titoli derivanti da furto, rapina o estorsione; rimane comunque efficace la garanzia per danni a cose di terzi in consegna e/o custodia e/o detenute in generale, nonché ai sensi degli Artt. 1783, 1784 e 1785 bis del Codice Civile;
- o) derivanti da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione di esercizio.
- p) Provocati dalla fauna selvatica.

ART. 8 - RINUNCIA ALLA RIVALSA

La Società rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti di dipendenti, collaboratori e operatori in genere, nonché nei confronti di tutte le persone la cui responsabilità civile verso terzi è garantita dal presente contratto, salvo il caso di dolo.

La Società risponde inoltre dei danni provocati da appaltatori iscritti alla C.C.I.A.A. che eseguano lavori o servizi coperti dalla presente assicurazione, sempreché sussista una responsabilità del Contraente, fatto salvo il diritto di rivalsa nei loro confronti, spettante alla Società ai sensi dell'Art. 1916 C.C.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

A titolo puramente indicativo e non esaustivo, senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i rischi conseguenti a:

A.1 - ESPOSIZIONI, FIERE, ECC.

Partecipazione, organizzazione ad esposizioni, fiere, mostre, mercati e simili eventi, compreso il rischio derivante dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand e dei relativi impianti; tale garanzia si intende prestata anche per conto o nell'interesse di eventuali terzi Enti organizzatori con rinuncia alla rivalsa nei loro confronti.

A.2 - CARTELLI PUBBLICITARI, INSEGNE, STRISCIONI

Proprietà e manutenzione di cartelli pubblicitari, insegne, striscioni, tendoni, spazi per affissioni ovunque installati sul territorio nazionale, con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore del Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente. L'assicurazione non comprende i danni alle opere ed alle cose sulle quali sono installati.

A.3 - MENSA AZIENDALE – DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CIBI, BEVANDE E SIMILI

Proprietà e/o gestione di mense, spacci, bar aziendali, di distributori automatici di cibi, bevande e simili. E' altresì compresa la responsabilità per i danni corporali anche se subiti dal dipendente in conseguenza della somministrazione di cibi e bevande.

Qualora la gestione sia affidata a terzi, è compresa la sola responsabilità che possa far carico al Contraente/Assicurato nella sua qualità di committente dei servizi.

A.4 - AMBITO LAVORI

Danni ai locali ove si eseguono i lavori ed alle cose che si trovano nell'ambito degli stessi, nonché i danni alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si stanno eseguendo i lavori, restando escluse le cose direttamente oggetto di lavorazione e/o che costituiscono gli strumenti di lavoro. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.5 - TRASPORTO E CONSEGNA MERCI

Effettuazione di trasporto, consegna, prelievo e rifornimento di merci e cose in genere, comprese le operazioni di carico e scarico.

A.6 - SQUADRE ANTINCENDIO

Attività di squadre antincendio organizzate e composte da dipendenti del Contraente/Assicurato (ai sensi della L. 626/94 e s. m. i.).

A.7 - MAGAZZINI, UFFICI, ECC.

Proprietà ed esercizio di magazzini, uffici, depositi, alloggi, officine, parcheggi, garage, distributori, impianti di carburante/gas metano e colonnine di distribuzione – compresa la proprietà di impianti, tubazioni e attrezzature – ancorché utilizzati occasionalmente da persone non dipendenti dell'Assicurato, purché inerente all'attività descritta in polizza.

A.8 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONCORSI

Visite, corsi di istruzione, riunioni, convegni, congressi, seminari, tavole rotonde, concorsi, corsi di formazione e simili, iniziative culturali ovunque svolte; attività dopolavoristiche e ricreative, feste, sagre, cerimonie, gite e simili, ovunque organizzate anche all'aperto.

La copertura è estesa ai danni ai locali/cose trovantisi nelle aree utilizzate per le attività, nonché ai danni eventualmente subiti dai partecipanti.

Per quanto riguarda i danni cagionati ai beni mobili ed immobili di terzi in consegna e non al Contraente/Assicurato, la garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.9 - D. LGS. 81/08 (EX D. LGS. 626/94)

Siano essi dei dipendenti del Contraente/Assicurato, siano essi dei professionisti non dipendenti abilitati ad assumere tale incarico, l'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per i fatti connessi alla normativa di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Relativamente alla corresponsabilità del Contraente, in qualità di committente, prevista al punto 4. dell'art. 26 del D. lgs. 81/2008, resta convenuto che l'assicurazione risponde per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o altro Istituto di previdenza.

A.10 - D. LGS. 494/96

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato ai sensi del D. Lgs. 494/96 (e successive modifiche e/o integrazioni) nella sua qualità di committente dei lavori rientranti nel campo di applicazione del decreto legislativo stesso. Le imprese esecutrici dei lavori (nonché i loro titolari e/o dipendenti) sono considerati terzi.

La garanzia è valida a condizione che il Contraente/Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, nonché, ove imposto dal decreto legislativo suddetto, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore dell'esecuzione dei lavori. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.11 - VEICOLI SOTTO CARICO E SCARICO E COSE SUGLI STESSI TRASPORTATE

L'assicurazione comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico/scarico e/o nell'ambito di esecuzione dei lavori, anche se di proprietà di dipendenti e/o persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.12 - DANNI A VEICOLI DI DIPENDENTI E DI TERZI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni (esclusi quelli da furto) arrecati ai veicoli e motoveicoli di proprietà di terzi e/o dipendenti/Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza del Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.13 - COMMITTENZA GENERICA

L'Assicurazione comprende la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato ai sensi dell'Articolo 2049 del Codice Civile per danni cagionati a Terzi dalle Ditte appaltatrici, dai Dipendenti delle stesse o comunque da tutti coloro che, non in rapporto di dipendenza, partecipano in modo continuativo o saltuario allo svolgimento dell'attività dell'Assicurato.

A.14 - COMMITTENZA AUTO

L'Assicurazione è prestata per danni cagionati a Terzi dai Dipendenti dell'Assicurato, ancorché non più alle dipendenze dello stesso al momento in cui emerge il sinistro, in relazione alla guida di veicoli a motore e non, purché i medesimi, ad eccezione dei veicoli non a motore, non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero ad esso locati

La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

La garanzia è operante solo dopo esaurimento di ogni altra copertura o garanzia di cui benefici il proprietario e/o conducente del veicolo che abbia cagionato il danno.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.15 - PROPRIETA', USO, CUSTODIA, POSSESSO DI FABBRICATI

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato dalla proprietà, uso, custodia, possesso a qualunque titolo, manutenzione di fabbricati (o porzioni) e relative parti comuni, dipendenze, pertinenze (quali ad esempio recinzioni, cancelli anche automatici, parchi, giardini, boschi, piante, alberi, antenne, parabole, ecc.), da lui utilizzate o meno, per l'esercizio dell'attività descritta in polizza

e degli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori, montacarichi, scale mobili, ecc. L'assicurazione comprende inoltre:

- a) i lavori di pulizia, ordinaria manutenzione, lavori di costruzione e/o ristrutturazione, eseguiti sia in economia che con personale volontario non dipendente. Limitatamente ai lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, costruzioni e/o ristrutturazioni, sopraelevazione, demolizione, la garanzia si intende prestata per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato quale committente dei suddetti lavori dati in appalto ad imprese;
- b) i danni derivanti da spargimento di acqua, purché conseguenti a rotture accidentali di tubazioni, impianti e condutture. L'assicurazione non comprende i danni derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali o da rigurgiti di fogne;
- c) i danni derivanti dalla proprietà e/o gestione di parchi, giardini, alberi, piante, terreni, antenne, ecc. e quant'altro di inerente l'attività assicurata.

A.16 - DANNI A CONDUTTURE ED IMPIANTI SOTTERRANEI

La garanzia comprende i danni alle condutture e agli impianti sotterranei.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.17 - SPARGIMENTO DI ACQUA

Per i danni da rigurgito di fogne e/o spargimento di acqua che non siano conseguenti a rottura di tubazioni e condutture l'assicurazione è operante, anche in deroga a quanto previsto dall'art. A.15 delle condizioni aggiuntive, nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.18 - COSE DI TERZI SOLLEVATE, TRASLATE, ECC.

Si conviene che la garanzia della presente polizza comprende la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni a cose di terzi, trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate, traslate, ammainate, causati sia da fatto del Contraente/Assicurato e/o delle persone delle quali sia tenuto a rispondere, sia per guasti accidentali ai mezzi meccanici all'uopo impiegati.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.19 - APPALTO – SUBAPPALTO – ATI

Premesso che il Contraente/Assicurato può cedere in appalto a imprese e/o a prestatori d'opera parte dei lavori descritti in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende la responsabilità civile che ricada sul Contraente/Assicurato per danni cagionati o subiti da dette imprese, persone e relativi dipendenti.

La garanzia è estesa anche al caso in cui l'Assicurato sia appaltatore o subappaltatore o partecipi, a qualunque titolo, ad Associazioni Temporanee d'Impresa. Limitatamente a quest'ultimo caso laddove, eventualmente, esistano altre coperture assicurative contratte dall'ATI, la presente polizza opera a II° rischio e/o per "differenza in condizioni" e/o per "differenza di limiti" rispetto alle polizze specificatamente sottoscritte dall'ATI stessa. L'Assicurato e i propri dipendenti, le suddette imprese e i loro dipendenti e/o persone con loro in rapporto, sono considerati terzi tra loro.

A.20 - DANNI DA FURTO

A parziale deroga dell'art. 7 lettera c) – "Esclusioni" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.T., l'assicurazione vale per la responsabilità civile del Contraente/Assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse – per compiere l'azione delittuosa – di impalcature o ponteggi eretti dal Contraente/Assicurato, o comunque allorché la responsabilità del furto possa ricadere sul Contraente/Assicurato.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.21 - SMERCIO

A maggior chiarimento si da atto che la garanzia comprende la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati da specialità e prodotti smerciati o somministrati.

A.22 - DANNI DA INTERRUZIONE DI ATTIVITA'

La garanzia comprende i danni da interruzione o sospensione, totale o parziale, mancato/ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.23 - R.C. DA INCENDIO

L'Assicurazione è operante per i danni a cose di terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio delle cose di proprietà e/o in possesso o comunque detenute dal Contraente/Assicurato. La presente estensione opera a secondo rischio rispetto ai massimali eventualmente previsti per lo stesso rischio da valide ed efficaci polizze incendio, altrimenti opererà a primo rischio.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.24 - DANNI DA CEDIMENTO, FRANAMENTO E VIBRAZIONE DEL TERRENO

L'assicurazione comprende i danni a cose dovuti da cedimento, franamento, assestamento e/o vibrazioni del terreno nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

Sono esclusi i danni che derivino da lavori che implicano sottomurature e/o altre tecniche sostitutive.

A.25 - INQUINAMENTO ACCIDENTALE

A parziale deroga dell'art. 7 lettera c) – "Esclusioni" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.T., si precisa che la garanzia si estende ai danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture.

Sono esclusi i danni relativi all'esistenza di impianti di depurazione, stoccaggio e smaltimento rifiuti.

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.26 - DANNI A COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA

La garanzia comprende i danni alle cose di terzi (esclusi i veicoli) in consegna, custodia o detenute in generale, nonché ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile, dal Contraente/Assicurato e dai suoi dipendenti, anche derivanti da movimentazioni, carico e scarico di tali cose, esclusi comunque i danni arrecati ai "beni strumentali".

La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.27 - DANNI A COSE DI DIPENDENTI / AMMINISTRATORI

La garanzia si estende alla responsabilità civile per danni arrecati alle cose di proprietà di dipendenti e Amministratori nell'ambito delle sedi di lavoro del Contraente/Assicurato. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.28 - LAVORO SOMMINISTRATO

La garanzia R.C.T. si estende ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro somministrato, ex lavoro interinale); tali prestatori d'opera sono quindi equiparati ai dipendenti del Contraente/Assicurato. Sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a terzi e/o dipendenti del Contraente/Assicurato.

È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'art. 1916 C.C. o da parte di altri istituti per le aziende ubicate all'estero.

Il Contraente/Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di polizza, anche l'importo corrisposto all'impresa "fornitrice" per l'utilizzo della prestazione lavorativa oggetto del contratto di fornitura di lavoro temporaneo.

A.29 - RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

Premesso che l'Assicurato può avvalersi nell'ambito della propria attività di persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, si precisa che le garanzie di polizza comprendono la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni cagionati dalle suddette persone.

Per quanto riguarda i danni subiti dalle medesime persone, l'assicurazione si intende prestata nell'ambito della garanzia R.C.O./I., sempreché la stessa sia operante.

L'Assicurato è tenuto a comunicare, ai fini del conteggio del premio di regolazione, anche l'importo corrisposto al prestatore di lavoro in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto.

A.30 - PARCHEGGI – AUTORIMESSE

La garanzia si estende alla responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni cagionati a veicoli di terzi in sua consegna/custodia nell'ambito di parcheggi e/o autorimesse dallo stesso gestiti. Sono esclusi i danni da furto, incendio ed atti vandalici. La garanzia viene prestata nei limiti stabiliti nella sezione "FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO".

A.31 - ULTERIORI PRECISAZIONI

Si precisa che la garanzia comprende la responsabilità derivante:

- dalla proprietà o uso di cani;
- dall'installazione, manutenzione, posa in opera, riparazione, prove, collaudi, dimostrazioni presso terzi di apparecchiature, macchinari, prodotti in genere;
- dalla proprietà di mezzi di trasporto meccanici non a motore in genere, quali biciclette, tricicli, velocipedi, ecc. nonché da fatto dei propri dipendenti che usino, a scopo di servizio o per ordine o conto dell'Assicurato stesso, detti veicoli;
- dalla gestione di attività e servizi di carattere amministrativo, sociale ed assistenziale;
- dai servizi sanitari, ambulatoriali e di pronto soccorso, con estensione alla responsabilità civile personale dei medici e delle persone addette al servizio stesso e con rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti;
- da danni causati o subiti da strumenti, apparecchiature, macchinari ed impianti di qualsiasi genere presi a noleggio, comodato e/o in leasing ed utilizzati dall'Assicurato o da terzi per conto di quest'ultimo;
- dalla proprietà, manutenzione e funzionamento di impianti ed attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione, compresi i danni dovuti all'errato funzionamento di impianti semaforici in genere; dal mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sulle recinzioni o sulle strutture poste a protezione dell'incolumità di terzi, nonché dalla presenza di macchine, impianti, attrezzi o depositi di materiale in occasione di opere e lavori in luoghi aperti al pubblico;
- da danni arrecati a terzi in dipendenza delle opere da esso costruite, dopo che tali opere sono state compiute;
- ai terzi trasportati sui veicoli a motore di proprietà dell'Assicurato mentre circolano all'interno dei recinti aziendali, qualora non operanti le disposizioni di cui alla L. 990 del 24.12.69 e s.m.i.;
- da operazioni di manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, attrezzature e veicoli;
- da lavori di pulizia, costruzione, manutenzione in genere, scavi per fognature, posa in opera di impianti e/o tubature;
- da lavori di dissodamento, di bonifica, di disboscamento e di taglio delle piante eseguiti in proprio;
- dall'attività svolta da stagisti, borsisti, tirocinanti, e comunque tutti coloro che per ragione di studio, di formazione, di qualificazione od altro partecipano all'attività per conto del Contraente/Assicurato; la Società rinuncia al diritto di rivalsa nei loro confronti.

Si precisa infine che l'erogazione di tutti i servizi può essere effettuata sia direttamente che tramite:

- persone a rapporto convenzionale, incarichi occasionali vari, affidamento e/o concessione a terzi, persone impegnate in lavori socialmente utili;
- studenti, ricercatori, praticanti, volontari, collaboratori a qualsiasi titolo;
- stagisti, borsisti e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture a titolo volontaristico e/o di perfezionamento professionale;
- consulenti a qualsiasi livello della struttura, anche in forza di contratti a partita Iva; a fine annualità dovranno essere comunicati i compensi erogati, al fine di procedere correttamente alla regolazione del premio.

Tale elenco ha carattere esemplificativo e non esaustivo.

Pertanto, si conviene che per tutte le persone non dipendenti del Contraente/Assicurato, di cui lo stesso si avvale in forma continuativa, saltuaria od occasionale, per l'espletamento delle attività oggetto dell'assicurazione, le garanzie valgono:

- a) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni causati da tali persone a terzi, compresi i dipendenti e gli Amministratori;
- b) per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per danni subiti da tali persone.

A.32 - ESONERO DENUNCIA POSIZIONI I.N.A.I.L.

Il Contraente/Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare le posizioni assicurative accese presso l'INAIL.

A.33 - PRIVACY

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi della Legge n. 196/03 (e successive modifiche e/o integrazioni) per perdite patrimoniali cagionate a terzi compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) di dati personali di terzi, purchè conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.

Tale garanzia si intende prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro con un minimo di Euro 1.500,00 ed un massimo risarcimento di Euro 100.000 per ciascun periodo assicurativo annuo.

A.34 - SPESE DI SALVATAGGIO

La Società tiene indenne l'Assicurato delle spese non inconsideratamente dallo stesso sostenute allo scopo di limitare le conseguenze dannose di un fatto di cui l'Assicurato possa essere ritenuto responsabile.

La Società indennizzerà tali danni nel limite del massimale assicurato e comunque con il massimo indennizzo di € 100.000,00 (centomila) per ciascun sinistro/anno assicurativo.

A. 35 – ESTENSIONE UFFICIO SPECIALE DI RICOSTRUZIONE

La Compagnia, qualora il Contraente ne faccia richiesta, si impegna ad inserire in copertura l'Ufficio Speciale di Ricostruzione (RAL preventivato 2019 € 1.000.000,00). Si precisa che lo stesso sarà considerato terzo a norma dell'art. 2 - Novero Dei Terzi. Il relativo premio verrà pagato in sede di regolazione premio.

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI

ART. 1 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente/Assicurato, in caso di sinistro deve darne avviso scritto alla Società per il tramite del Broker, entro 30 giorni da quando l'ufficio addetto alla gestione dei contratti assicurativi del Contraente/Assicurato stesso ne sia venuto a conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può portare alla perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto a dolo del Contraente/Assicurato.

In caso di lesioni personali a Dipendenti e/o Terzi resta inteso tra le Parti che la relativa denuncia verrà trattenuta dal Contraente e sarà notificata alla Società solo nel caso in cui l'interessato avanzasse per iscritto richiesta di risarcimento o interessasse al caso le Autorità pubbliche.

Solo in caso di lesioni gravi la denuncia verrà notificata dal Contraente alla Società, tramite il broker, per i relativi accertamenti in ordine alla responsabilità ed al risarcimento del danno.

ART. 2 – OBBLIGHI DEL CONTRAENTE/ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO RELATIVO ALLA GARANZIA R.C.O./I.

Ai fini della garanzia R.C.O./I. il Contraente/Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri mortali e quelli per i quali ha luogo l'inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di legge; in quest'ultimo caso il termine decorre dal giorno in cui il Contraente/Assicurato ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto o terzi nonché da parte dell'INAIL, qualora esercitasse diritto di surroga ai sensi di legge, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza.

E' comunque data facoltà al Contraente/Assicurato di denunciare, qualora lo ritenga opportuno, anche i casi in cui non sia stata formalizzata una richiesta. Resta inteso che, una volta che il Contraente/Assicurato abbia dato comunicazione di quanto sopra alla Società, qualsiasi reclamo causato da tale circostanza che venga inoltrato in seguito, anche successivamente alla scadenza del presente contratto, sarà coperto dalla presente polizza.

ART. 3 – GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO E SPESE LEGALI

La Società, nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente/Assicurato, assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato e/o di dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di fatti connessi all'espletamento dei propri compiti, designando legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso. In caso di definizione transattiva del danno la Società, a richiesta del Contraente/Assicurato, continuerà a proprie spese la gestione della vertenza in sede giudiziale penale fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del danneggiato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Contraente/Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non risponde di multe o ammende.

La Società si impegna a fornire tempestivamente copia degli atti processuali ed ogni informazione relativa all'andamento delle liti giudiziali.

ART. 4 – OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

La Società, con cadenza semestrale, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito;
- sinistri respinti.

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di data di apertura della pratica presso la Società, di data di accadimento del sinistro, di data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente, per il tramite del broker, mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso (excel o simili). Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

ART.5 – GESTIONE DANNI IN FRANCHIGIA

La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti o franchigie contrattualmente previste, nonché a liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti o franchigie.

Con cadenza semestrale il Contraente, sulla base delle evidenze della Società (intendendosi per tali, l'elenco dei sinistri liquidati in formato elettronico), si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso, entro 60 giorni dalla richiesta riepilogativa inviata per il tramite del Broker.

Qualora la polizza dovesse essere disdetta per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo danno e il Contraente/Assicurato si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO LORDO

Retribuzioni preventivate € 48.000.000,00 così suddivise:

Giunta regionale: € 44.000.000,00

Assemblea Legislativa: € 4.000.000,00

FRANCHIGIE, SCOPERTI E LIMITI DI RISARCIMENTO

In caso di sinistro che impegni contemporaneamente le garanzie di R.C.T. e R.C.O./I., il limite di risarcimento complessivo non potrà superare il massimale di € 15.000.000,00

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia assoluta di €500,00 per ogni sinistro, salvo quanto di seguito indicato:

GARANZIE	LIMITI RISARCIMENTO	DI FRANCHIGIE / SCOPERTI
Malattie professionali	€ 3.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Nessuno
Ambito lavori	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
Organizzazione e partecipazione a convegni, ecc.	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
D. Lgs. 494/96	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.000,00 per sinistro
Carico e scarico	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per veicolo danneggiato
Veicoli di dipendenti e di terzi	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€250,00 per veicolo danneggiato
Committenza auto		€ 500,00 per sinistro
Lavori edili/installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria in qualità di committente	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00 e il massimo di € 15.000,00
Condutture ed impianti sotterranei	€ 500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
Cose di terzi sollevate, ecc.	€ 300.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Danni da furto	€ 200.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
Interruzione di attività	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.500,00 e max di € 15.000,00
R.C. da incendio	€ 2.500.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 1.500,00 per sinistro
Danni da cedimento/franamento	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00 per sinistro e max di € 15.000,00
Inquinamento accidentale	€ 1.000.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo di € 1.500,00 e max di € 15.000,00
Cose in consegna/custodia, detenute in generale e/o responsabilità dell'albergatore	€ 50.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro

Cose di proprietà dipendenti/amministratori	€ 30.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per sinistro
Parcheggi - Autorimesse	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	€ 500,00 per veicolo danneggiato
Danni da spargimento di acqua non conseguente a rottura tubazioni	€ 250.000,00 per sinistro e anno assicurativo	Scoperto del 10% del danno con il minimo € 1.000,00 per sinistro

CODICE CIG: XXXXXX

SCHEDA DI QUOTAZIONE

SEZIONE R.C.T.

MASSIMALE	€ 12.000.000,00	per sinistro con il limite di
	€ 12.000.000,00	per danni a persone e
	€ 12.000.000,00	per danni a cose e/o animali

SEZIONE R.C.O./I.

MASSIMALE	€ 10.000.000,00	per sinistro con il limite di
	€ 5.000.000,00	per dipendente infortunato

RETRIBUZIONI ANNUE PREVENTIVATE: 48.000.000,00, così suddivise:

Giunta regionale: € 44.000.000

Assemblea Legislativa: € 4.000.000

TASSO ANNUO LORDO _____ ‰ in lettere (_____)

PREMIO ANNUO LORDO

€ _____ in lettere (_____)

corrispondente ad un ribasso del _____ % rispetto alla base d'asta.

Delega _____ Quota ____ % - Coassicuratrice _____ Quota ____ %

LA/LE SOCIETA'